



**Dipartimento per
lo Sviluppo e la
Coesione
Economica**

*ex art. 10 del Decreto
Legge n. 101/2013
convertito con
modificazione dalla
Legge n. 125/2013 (in
GU 30/10/2013, n. 255)*



**Ministero per le
Infrastrutture e
Trasporti**



**Regione
Autonoma de
Sardigna
Regione
Autonoma della
Sardegna**



ANAS S.p.A

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità”

Delibere CIPE n. 60/2012, 93/2012

ARTICOLATO

Roma,

(bozza del 10 Settembre 2014)



**Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica**
*ex art. 10 del Decreto
Legge n. 101/2013
convertito con
modificazione dalla
Legge n. 125/2013 (in GU
30/10/2013, n. 255)*



**Ministero per le
Infrastrutture e Trasporti**



**Regione Autonoma de
Sardigna
Regione Autonoma della
Sardegna**



ANAS S.p.A

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare agli articoli 32 e 117;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO lo statuto speciale per la Regione Sardegna, con particolare riferimento all'art. 4;

VISTO il D.P.R. n. 348/1979 recante le "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., concernente norme in materia ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 ed al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si da unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli Enti locali, gli Enti sub-regionali, gli Enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica), che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" ed, in particolare, l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici), che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione, alla data del 1° gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni, o i soggetti aggiudicatari, richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS – approvato con DGR 37/16 del 2009) ed il Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement (Decreto Legislativo n.135 dell'11 aprile 2008) e dei suoi decreti attuativi;

VISTO Il decreto legislativo 81/2008 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni;



**Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica**
*ex art. 10 del Decreto
Legge n. 101/2013
convertito con
modificazione dalla
Legge n. 125/2013 (in GU
30/10/2013, n. 255)*



**Ministero per le
Infrastrutture e Trasporti**



**Regione Autonoma de
Sardigna
Regione Autonoma della
Sardegna**



ANAS S.p.A

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" , ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare, per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41, “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013, in particolare il punto 3.1, che prescrive che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ);

VISTA la delibera CIPE del 11 luglio 2012, n. 79 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno);

CONSIDERATO che gli interventi di competenza regionale indicati dalle delibere CIPE n. 62/2011 e 93/2012 saranno attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) “rafforzati”, nell’ambito dei quali saranno, fra l’altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i crono programmi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all’ammissibilità e congruità della spesa e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post;

VISTA la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62, “Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud” con la quale sono state programmati interventi nel settore delle infrastrutture strategiche per un importo pari a 1.184,4 milioni di euro, assegnate le risorse ed individuati gli interventi di carattere infrastrutturale di rilevanza strategica nazionale e regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud, tra cui sono compresi gli interventi del settore viabilità della Regione Sardegna;

VISTA la delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 93, “Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Sardegna - Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica delibera n. 62/2011” con la quale è approvata,



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

nell'ambito della richiamata delibera n. 62/2011, la rimodulazione delle coperture finanziarie di alcuni interventi che, ferma restando l'assegnazione complessiva a favore della Regione Sardegna, prevede la concentrazione delle risorse FSC sui seguenti interventi ad alta strategicità e ad avanzata cantierabilità: S.S. Sassari-Olbia; tre interventi sull'asse viario S.S. 125 Cagliari-Tortolì (Orientale Sarda); S.S. 554 Asse attrezzato urbano (eliminazione degli svincoli a raso)";

VISTE le delibere della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 38/12 del 6 agosto 2009, n. 48/13 del 1° dicembre 2011, n. 33/2 del 31 luglio 2012, con le quali sono stati individuati e approvati gli interventi finanziati a valere sulle risorse del FSC;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l'art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, istitutivo dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO, in particolare, il comma 10 del citato art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il quale, sino alla effettiva operatività dell'"Agenzia" il capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica assicura continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020;

VISTI i documenti di programmazione della Regione Sardegna e, in particolare, il Documento Unitario di Programmazione 2007-2013 (DUP). Il Programma Regionale di Sviluppo 2010-2014 (PRS) e il Documento Annuale di Programmazione Economico-Finanziaria 2012 (DAPEF);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 giugno 2012, inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale - Divisioni - del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Legge Regionale n. 1/1977 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31/1998 recante la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2007, n. 5 e ss.mm.ii. recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

VISTO l'art. 1 bis del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale di previsione dello Stato per il triennio 2014-2016;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 "Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo";

CONSIDERATO che nella seduta del 17 dicembre 2013 il CIPE, con la delibera n. 94 ha approvato la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi di cui alle delibere CIPE n. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 60/2012, 87/2012 e, in coerenza con quanto



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

previsto dalla legge n. 147/2013, n. 1, comma 11, al 31 dicembre 2014 per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012;

VISTA la nota circolare della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica n. 343 del 14 gennaio 2014 con la quale, nelle more della pubblicazione della delibera CIPE n. 94/2013, viene data comunicazione alle Regioni interessate dalle proroghe dei termini sopradetti e vengono esplicitati gli adempimenti che le Regioni del Mezzogiorno sono chiamate a porre in essere per dare seguito alle decisioni adottate dal CIPE nella seduta del 17 dicembre 2013;

CONSIDERATO che la predetta nota n. 343 del 14 gennaio 2014, in adempimento alle disposizioni emanate dal CIPE con la medesima delibera n. 94/2013, la DGPRUN ha chiesto alle Regioni interessate, per gli interventi di propria competenza per i quali non sia possibile il rispetto della nuove scadenza di:

- Confermare la rilevanza strategica;
- Formalizzare le date previste per l'assunzione dell'OGV.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/1 del 6 maggio 2014, "Conferma rilevanza strategica interventi programmati dalle delibere Cipe n. 62/2011, n. 78/2011, n. 87/2012, n. 60/2012 e n. 8/2012", che approva la dichiarazione di strategicità per tutti gli interventi finanziati attraverso le suddette delibere;

VISTA la nota n. 11320 del 7 maggio 2014 con la quale, in riscontro di quanto richiesto con la suddetta circolare n. 343 del 14 gennaio 2014, il Presidente della Regione Sardegna ha comunicato la strategicità degli interventi oggetto del presente Accordo, in particolare di quelli finanziati con le delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 78/2012;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali ed il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41, contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;



*Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)*



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



*Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna*



ANAS S.p.A

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), approvato con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/22 del 14 maggio 2013 valutato adeguato, con osservazioni, dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di Verifica con mail inviata il 6 giugno 2013;

CONSIDERATO che gli interventi compresi nel presente APQ fanno parte della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, nelle linee d'azione 6.1.3 B "Interventi sulla rete stradale fondamentale e su quella di interesse regionale";

CONSIDERATO che il SIGECO, coerentemente con la delibera CIPE 41/2012 e CIPE 93/2011, prevede il ricorso all'Accordo di Programma Quadro rafforzato (APQ), quale strumento di attuazione delle linee d'azione sopraccitate;

CONSIDERATO inoltre che per quanto non specificatamente riportato in questa sede si rimanda alla normativa specifica di settore;

CONSIDERATO che, con la Delibera CIPE n. 21 del 30.06.2014, a seguito della ricognizione sullo stato di utilizzo delle risorse FSC 2007-2013, sono state riprogrammate risorse destinate alle Regioni relativamente agli interventi con obbligazione giuridicamente vincolante al 31.12.2014 ed al 31.12.2015;

Tutto ciò premesso

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

la Regione Autonoma della Sardegna

l'ANAS S.p.A.

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 - a) Elenco degli interventi immediatamente cantierabili con OGV entro il 31.12.2014 (Allegato 1);
 - b) Elenco degli interventi in itinere caratterizzati da OGV entro il 31.12.2015 (Allegato 2).
3. L'allegato 1 è corredato da:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede SGP riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
 - 1.d Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo (SIGECO).
4. L'allegato 2 è corredato da:
 - 2.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 2.b Schede SGP riferite agli interventi;
 - 2.c Piano finanziario per annualità;
5. Le schede riferite agli interventi di cui agli allegati 1 e 2 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:



*Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)*



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



*Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna*



ANAS S.p.A

- a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro avente ad oggetto gli interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale nel settore Viabilità della Regione Sardegna;
- b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- e) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- f) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e Sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- g) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- h) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- i) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti in tale Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e, per ANAS S.p.A., nel Capo del Compartimento della Viabilità per la Sardegna;
- j) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, secondo quanto previsto nel presente Accordo che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali;
- k) per “Soggetto Attuatore” il soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi che per le opere pubbliche (ex legge 163/2006) si identifica nella stazione appaltante /soggetto aggiudicatore e che per il presente accordo è individuato nella società ANAS S.p.A.
- l) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

- m) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo, a cui si aggiungono RUA e RUPA, o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- n) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE n. 41/2012;
- o) per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili con OGV al 31.12.2014, come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b ,1.c e 1.d;
2. Gli interventi in allegato 2, a seguito della conclusione dell’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna, previsto dalla Delibera CIPE 30.06.2014, n. 21, formeranno oggetto di apposito atto integrativo al presente accordo.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione e la previsione dell’OGV.
2. Nell’allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi, cronoprogramma e i relativi quadri economici che comprendono l’accantonamento di cui al successivo articolo 17.
3. Nell’allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento cantierabile, conformi al tracciato SGP/BDU.
4. Nell’allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

5. Nell'allegato 1.d è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo.
6. L'allegato 2 contiene il titolo di ciascun intervento caratterizzato da OGV al 31.12.2015, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione e la data di cantierabilità presunta.
7. Nell'allegato 2.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e una prima ipotesi di cronoprogramma della realizzazione dell'intervento, nonché la tempistica prevista per la chiusura della progettazione che sia utile a consentire l'espletamento della procedura di gara.
8. Nell'allegato 2.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento caratterizzato da OGV al 31.12.2015, conformi al tracciato SGP/BDU.
9. Nell'allegato 2.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata una prima previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento, suscettibile di variazione a seguito della effettiva cantierabilità dell'intervento.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Il costo complessivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con OGV entro il 31.12.2014, del presente Accordo ammonta a 98,608 M€, trova copertura nei fondi di cui alla delibera CIPE 62/2011 (come rimodulata dalla Delibera CIPE 93/2012, dalla Delibera CIPE n. 21 del 30.06.2014) e nei fondi regionali indicati nella DGR n. _____ del 12.09.2014, come di seguito indicati:

FSC 2007/2013 (ex delibera CIPE 62/2011 come rimodulata dalla CIPE 93/2012 e dalla CIPE n. 21 del 30.06.2014)	91.307.505 €
Altre risorse (DGR n. _____ del 12.09.2014)	<u>7.300.000 €</u>
Totale	98.607.505 €

1.a Gli interventi in allegato 2, con OGV entro il 31.12.2015, troveranno copertura finanziaria sui fondi FSC 2007-2013 (ex delibera CIPE 62/2011 come rimodulata dalla CIPE 93/2012 e dalla CIPE n. 21 del 30.06.2014), a seguito degli adempimenti di cui all'art 3 comma 2 del presente accordo, come di seguito indicato:



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

FSC 2007/2013 (ex delibera CIPE 62/2011 come rimodulata dalla CIPE 93/2012 e dalla CIPE n. 21 del 30.06.2014)	246.705.023 €
Altre risorse (DGR n. _____ del 12.09.2014)	<u>31.857.000 €</u>
Totale	278.562.023 €

2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, garantisce:

- la sostenibilità finanziaria degli interventi, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

3. Relativamente agli interventi di cui all'allegato 2, ai fini del passaggio degli stessi alla fase realizzativa, la Regione ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica, di cui all'allegato 1.a costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente Accordo.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

- a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione, garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento ed alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

- b. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce l'esecuzione delle previste attività ed istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati 1.a, 1.b ,1.c e 1.d e 2, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
- c. la Regione Autonoma della Sardegna garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati 1, 1.a, 1.b, 1.c e 1.d; l'aggiornamento, previo caricamento dei dati di monitoraggio in SGP, a cura dei Responsabili dell'intervento, per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
- d. La società ANAS S.p.A. garantisce - fatte salve le indeterminanze derivanti da tempi istruttori o realizzativi da parte di Enti terzi, nonché ad indisponibilità sui flussi finanziari e/o comunque da fatti non dipendenti dalla volontà del Soggetto Attuatore - l'esecuzione della progettazione e realizzazione del Programma di interventi fino all'entrata in esercizio, con le modalità e le tempistiche indicate negli Allegati 1.a, 1.b ,1.c e 1.d e 2 nonché l'aggiornamento dei dati di monitoraggio utilizzando il sistema di monitoraggio progetti (SGP) Garantisce, altresì, il collegamento della valutazione delle performance dei dirigenti coinvolti nel procedimento al conseguimento dei risultati legati alla esecuzione dell'Accordo;



**Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica**
*ex art. 10 del Decreto
Legge n. 101/2013
convertito con
modificazione dalla
Legge n. 125/2013 (in GU
30/10/2013, n. 255)*



**Ministero per le
Infrastrutture e Trasporti**



**Regione Autonoma de
Sardigna
Regione Autonoma della
Sardegna**



ANAS S.p.A

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del RUA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d. realizzare gli interventi nel rispetto di criteri di sostenibilità ambientale; a tale scopo, gli appalti di lavori e gli acquisti di beni e servizi previsti devono essere oggetto di "greening", ovvero introduzione dei requisiti ambientali nelle procedure di acquisto (bandi di gara) in linea con quanto previsto dal Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna (PAPERS – approvato con DGR 37/12 del 2009) e dal Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement (Decreto Legislativo n.135 dell'11 aprile 2008) e dei suoi decreti attuativi;
- e. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- f. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

1. Le economie, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, dopo l'approvazione dei relativi progetti esecutivi, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e nella delibera CIPE n. 78/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo e comunque tenuto conto del fabbisogno finanziario a finire del "programma degli interventi", incluse le eventuali necessità per perizie, riserve e contenziosi.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente Accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti, i maggiori costi rimangono a carico della Regione.
3. Ove necessario saranno considerate non riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Il Tavolo dei Il Tavolo dei sottoscrittori è convocato dal DPS-DGPRUN entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del RUPA regionale.



*Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)*



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



*Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna*



ANAS S.p.A

Il Tavolo può operare sia in seduta plenaria che attraverso procedura scritta. In caso di procedura scritta, la Parti concordano di adottare il principio del silenzio assenso, intendendosi le preposte approvate se i sottoscrittori non fanno pervenire entro 15 giorni lavorativi le loro osservazioni o integrazioni alle stesse. Resta salvo il diritto di ciascuno dei sottoscrittori di chiedere che la procedura del silenzio assenso sia sospesa, affinché si tenga la seduta plenaria.

3. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e, in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare ed utilizzare appieno, e in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo, atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e ss.mm.ii.
4. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale Responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore Generale dei Lavori Pubblici.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo, secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal SIGECO FSC della Regione Sardegna;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

- monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC) e nel SIGECO FSC della Regione Sardegna;
- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell’Accordo, le cui risultanze confluiranno all’interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato “Manuale operativo”, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l’inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento, ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispose la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
 - a. pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie, al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente, al RUA e al RUPA, gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiorna, con cadenza bimestrale, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmette al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma;
 - b. indicatore occupazionale;
 - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica, di cui al CUP prescelto, non risultassero applicabili, è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.

3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale, per la valutazione delle performance del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti, di cui al punto 4 del presente articolo, che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

- d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali, che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
- a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. attestare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo di riferimento è il SIGECO FSC della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con DGR 19/22 del 14.05.2013. Per quanto riguarda il presente Accordo, viene allegata la scheda 1.d che specifica nel dettaglio i livelli di responsabilità correlati all'attuazione dello strumento e, per il controllo di 1° livello, individua le figure che si occupano del controllo con le rispettive competenze. Vengono, inoltre, indicate le modalità e il luogo di tenuta della documentazione amministrativa. La scheda contiene:
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali, nonché la verifica delle irregolarità;
 - i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali, per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Spese Generali, Premialità, Sanzioni

1. Nei quadri economici degli interventi viene allocato un importo pari al 15% dell'importo complessivo lordo dell'intervento (lavori e somme a disposizione della stazione appaltante) al netto di IVA, per far fronte alle "spese generali" da riconoscere ad ANAS anche in funzione del rispetto/non rispetto dei termini previsti per le OGV. Le modalità di utilizzo di tale allocazione di risorse viene descritta nei commi che seguono.
2. Una quota dell'accantonamento non inferiore al 5% deve essere rendicontata da ANAS a titolo di "spese generali". A tal fine ANAS si impegna a rendere esplicito un documento sulle modalità di rendicontazione delle spese generali la cui condivisione dovrà essere messa all'ordine del giorno della prima riunione del Tavolo dei sottoscrittori.
3. In caso di una percentuale di spese generali rendicontate inferiore al 5% dell'importo accantonato, quest'ultimo viene automaticamente ridotto della percentuale mancante al raggiungimento della soglia del 5%.
4. La quota massima del 10% dell'accantonamento viene subordinata al rispetto dei termini previsti per le OGV. Tale quota viene automaticamente ridotta nel caso in cui ANAS porti a rendicontazione "spese generali" per una percentuale eccedente la soglia del 5%. La misura di tale riduzione è pari alla percentuale di spese generali rendicontate superiore al 5% dell'importo accantonato.
5. La quota massima del 10% dell'accantonamento viene interamente riconosciuta ad ANAS: al raggiungimento delle OGV entro la tempistica indicata nei cronoprogrammi allegati al presente accordo; tenendo altresì conto di eventuali proroghe dei termini relativi alle OGV che potranno essere concesse dal CIPE.



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

6. La quota di “Spese Generali” di cui al punto precedente non è riconosciuta ad ANAS nel caso di mancato raggiungimento delle OGV che comporti da parte del CIPE la revoca del finanziamento a valere sulle risorse FSC.
7. Le spese generali saranno corrisposte ad Anas con le seguenti modalità.
 - a) 25 % alla consegna dei lavori, a fronte delle attività già svolte da Anas.
 - b) semestralmente verranno rimborsate ad Anas le spese generali consuntivate.
 - c) il residuo verrà riconosciuto al momento dell’ultimazione lavori.

Articolo 18

Interventi in allegato 2 - Sanzioni

1. Le medesime disposizioni di cui al precedente articolo si applicano agli interventi caratterizzati da OGV entro il 31.12.2015 in allegato 2.

Articolo 19

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato compete, comunque, l’azione di ripetizione degli oneri medesimi.



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

Articolo 20

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.19, il quale opererà in conformità con quanto descritto all'art. 8 del presente Accordo.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 21

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse, a carico del Fondo aree sottoutilizzate, è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della Delibera CIPE n. 166/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto della normativa regionale in materia.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché, i vincoli imposti dal Patto di stabilità, non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna



ANAS S.p.A

nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 22

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 23

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti articoli 8 e 15.

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 24

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Contratto, saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS, al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data" come www.opencoesione.it.

Articolo 25



**Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica**
ex art. 10 del Decreto
Legge n. 101/2013
convertito con
modificazione dalla
Legge n. 125/2013 (in GU
30/10/2013, n. 255)



**Ministero per le
Infrastrutture e Trasporti**



**Regione Autonoma de
Sardigna
Regione Autonoma della
Sardegna**



ANAS S.p.A

Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti all'Accordo sottoscritto, in merito all'interpretazione o attuazione dello stesso, il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige il verbale, nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora invece permangano le controversie, il RUA rimette la questione al Tavolo dei sottoscrittori

Articolo 26

Ulteriori interventi

1. Con specifico Atto integrativo verranno definite le procedure di attuazione degli interventi di cui all'art. 3 comma 2 del presente accordo, caratterizzati da OGV entro il 31.12.2015 e per i quali la Regione ed il soggetto attuatore ANAS S.p.A. si impegnano, sin d'ora, ad attivare tutte le procedure ed attività necessarie al rispetto dei termini previsti dalle OGV.

Articolo 27

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.



*Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito con modificazione dalla Legge n. 125/2013 (in GU 30/10/2013, n. 255)*



Ministero per le Infrastrutture e Trasporti



*Regione Autonoma de Sardinia
Regione Autonoma della Sardegna*



ANAS S.p.A

Articolo 28

Norme Applicabili

Ai sensi del combinato disposto dell'art 15 e del 2° comma dell'art.11 della Legge 241/90 al presente Accordo si applicano, ove non diversamente previsto, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Roma,

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

Direttore Generale

Regione Autonoma della Sardegna

Direttore Generale della Presidenza

Regione Autonoma della Sardegna

Direttore Generale Lavori Pubblici

ANAS
